

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con atto di C.C. n. 32 del 24.10.2016

in vigore dal 24 ottobre 2016

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24.10.2016)

Art. 1

Disposizioni generali

1. Nell'ambito del Servizio Provveditorato-Economato opera l'Ufficio per la gestione degli oggetti e beni ritrovati nel territorio comunale, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile – Libro III – sezione 1, artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.
2. L'Ufficio ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale.

Art. 2

Registrazione e conservazione degli oggetti rinvenuti

1. Registrazione degli oggetti

Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio dovrà essere accompagnato da un verbale di deposito con la descrizione e le circostanze del ritrovamento. Tale verbale sarà sottoscritto da chi deposita l'oggetto, con l'indicazione delle generalità del ritrovatore e suo recapito, e dall'Economo o suo sostituto. All'oggetto rinvenuto è applicata una copia del verbale. Le registrazioni potranno avvenire su registro informatico o manuale e al ritrovatore verrà consegnata copia del verbale. Su tale registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

2. Oggetti di non rilevante valore

Chiavi, sciarpe, berretti, libri, agendine, occhiali, ombrelli e simili non saranno annotati ma custoditi e messi a disposizione della persona che ne fa richiesta per il riconoscimento.

Tali beni sono alienati, dismessi o distrutti (a seconda del valore del bene e del loro stato di conservazione) dopo un periodo minimo di 90 giorni senza che alcuno ne faccia richiesta.

3. Oggetti deperibili

In caso di ritrovamento di beni deperibili, costituiti da prodotti alimentari o comunque commestibili, per i quali non sia stato possibile identificare il proprietario, l'Ufficio provvede, dopo 48 ore massime di giacenza, alla loro eliminazione, facendone annotazione sul registro.

4. Casi particolari

- Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l'Ufficio provvederà, anche telefonicamente, ad avvisare le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
- È di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio, l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge 18.04.1975, n. 110 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente rinvenute nel territorio Comunale.

Art. 3

Premio al ritrovatore

1. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere, sotto la propria responsabilità, al pagamento della somma prevista per legge al rinvenitore qualora questi ne faccia richiesta.
2. L'Ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.

Art. 4

Controllo del contenuto di oggetti

1. L'Ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è d'obbligo per evitare il deposito presso l'Ufficio di sostanze pericolose o nocive.

Art. 5

Pubblicità del ritrovamento

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Oltre alla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio ed al fine di garantire la massima pubblicità, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito web comunale di un elenco riportante la data, il luogo di ritrovamento e l'oggetto sommariamente descritto.
3. Qualora l'oggetto ritrovato, presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario/smarritore, l'ufficio provvede a dare notizia con ogni mezzo idoneo dell'avvenuto ritrovamento. Trascorsi 15 giorni dalla data di effettiva ricezione dell'avviso di ritiro dell'oggetto ritrovato, il proprietario perderà ogni diritto, salvo che per cause di forza maggiore, per cui potrà chiedere una proroga del termine a mezzo fax, raccomandata e/o mail indirizzata all'ufficio Provveditorato economato.

Art. 6

Accesso al pubblico

1. Nessuna persona estranea all'Ufficio potrà accedere ai locali a deposito né prendere visione degli oggetti ritrovati, senza l'autorizzazione dell'Economo o suo sostituto.
2. L'Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

Art. 7

Restituzione degli oggetti al proprietario

1. L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e da copia del documento d'identità di quest'ultimo.
2. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di P.S.
3. L'Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
4. La sottoscrizione del verbale di restituzione vale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, come autocertificazione della qualità del proprietario.

Art. 8

Restituzione al ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo potrà ritirare entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'avviso di ritiro inviatogli (art. 929 del Codice Civile)
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.

Art. 9
Spese di custodia del bene

1. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa per l'Amministrazione Comunale, il proprietario dovrà versare una somma a titolo di rimborso, prima del ritiro del bene stesso, provvedendo al pagamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale.
2. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è dovuto anche dal ritrovatore, qualora egli acquisisca la proprietà del bene ai sensi dell'articolo 929 del Codice Civile.

Art. 10
Acquisizione della proprietà da parte del Comune

1. Decorsi i termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento senza che alcuno si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo diverrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora il ritrovatore sia un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per cose ritrovate durante l'esercizio delle sue funzioni e sia trascorso il tempo previsto senza che il proprietario ne abbia richiesto la restituzione, il bene passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. L'Ufficio cose ritrovate, in accordo con il Sindaco, può:
 - a) destinarlo ad uso dell'Amministrazione, secondo criterio di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) disporre la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti nel territorio;
 - c) conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la loro distruzione;
 - d) disporre l'alienazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI
E BENI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

Art. 1 Disposizioni generali.....	1
Art. 2 Registrazione e conservazione degli oggetti rinvenuti.....	1
Art. 3 Premio al ritrovatore.....	1
Art. 4 Controllo del contenuto di oggetti.....	2
Art. 5 Pubblicità del ritrovamento	2
Art. 6 Accesso al pubblico.....	2
Art. 7 Restituzione degli oggetti al proprietario	2
Art. 8 Restituzione al ritrovatore	2
Art. 9 Spese di custodia del bene.....	3
Art. 10 Acquisizione della proprietà da parte del Comune.....	3